

All'Economia il controllo sugli enti bancari

Sulle fondazioni vigila Tremonti

DI VALERIO STROPPA

Fondazioni bancarie sotto la vigilanza del ministero dell'economia. In qualsiasi caso, almeno per ora. Mentre dopo che sarà istituita la nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche private (vale a dire quelle disciplinate dal titolo II, libro primo del codice civile), solo le fondazioni che detengono partecipazioni di controllo di società bancarie, anche tramite patti di sindacato, continueranno a essere vigilate da via XX Settembre. È quanto dispone la manovra correttiva, fornendo l'interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 1, del dlgs n. 153/1999. Quest'ultimo aveva stabilito che, nelle more dell'entrata in vigore della riforma organica del quadro normativo relativo alle persone giuridiche (con l'istituzione di un nuovo soggetto deputato alla vigilanza), e anche successivamente, «finché ciascuna fondazione rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, la

vigilanza sulla fondazioni è attribuita al ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

La manovra provvede ora a fornire la corretta lettura della norma, affermando che, fino alla citata riforma, la vigilanza sulle fondazioni bancarie è attribuita al ministero dell'economia e delle finanze, indipendentemente dal fatto che gli enti controllino o meno, direttamente o indirettamente, società bancarie. Nel momento in cui sarà creata la nuova authority, la vigilanza sulle fondazioni bancarie passerà sotto la competenza di quest'ultima, tranne che per gli enti che controllano le banche, i quali resteranno sotto la lente del mineconomia.

È opportuno ricordare che le fondazioni bancarie sono persone giuridiche private senza scopo di lucro, introdotte nell'ordinamento italiano con la legge n. 218/1990. L'attività di vigilanza su tali enti ha sostanzialmente per oggetto la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione del patrimonio, le modalità con le quali questo viene investito e l'effettiva rispondenza delle azioni poste in essere agli scopi di utilità sociali sanciti dalla normativa e dagli statuti.

